

NASpl, per chi cambiano i requisiti nel 2025?

Informazioni Patronato Inca - 23/01/2025



NASpl, per chi cambiano i requisiti nel 2025?

Con la nuova Legge di Bilancio, dal 1° gennaio 2025 per alcuni lavoratori e lavoratrici cambiano i requisiti di accesso alla NASpl, per effetto di una nuova e più stringente condizione legata alla maturazione del requisito contributivo

La NASpl, acronimo di Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego, è l'indennità mensile di disoccupazione richiedibile dai lavoratori subordinati che subiscono involontariamente la perdita del lavoro (compresi apprendisti e lavoratori a tempo determinato del pubblico impiego).

I casi più comuni riguardano il licenziamento, la scadenza del contratto, le dimissioni per giusta causa e quelle maturate durante il periodo tutelato di maternità/paternità. Per questi lavoratori i requisiti di accesso alla NASpl non cambiano: devono essere in stato di disoccupazione e aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti la perdita del lavoro.

Le novità, dal 1° gennaio 2025, riguardano le lavoratrici e i lavoratori che si dimettono volontariamente (dimissioni volontarie o interruzione per risoluzione consensuale da un impiego a tempo indeterminato) e nei successivi 12 mesi trovano una nuova occupazione: in caso di successiva perdita involontaria dell'occupazione (licenziamento, scadenza naturale del contratto, etc.), per accedere alla NASpl dovranno aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione (anche non continuative) presso il nuovo/i nuovi datore/i di lavoro. In altre parole, chi si dimette o risolve consensualmente un contratto potrà fare richiesta di NASpl entro i 12 mesi successivi solo dopo avere versato circa 4 mesi di



contribuzione o attendere il decorso di un anno dalle dimissioni per far valere i contributi versati negli ultimi quattro.

"Si supponga che un lavoratore, dopo un periodo di occupazione presso l'azienda a), cessi il rapporto di lavoro a tempo indeterminato per dimissioni volontarie in data 15 febbraio 2025 e si rioccupi il 10 marzo 2025 presso un nuovo datore di lavoro che, tuttavia, lo licenzia il 10 aprile 2025, per giustificato motivo oggettivo. In relazione alla novella legislativa, il lavoratore, non avendo maturato il requisito contributivo delle 13 settimane tra i due eventi, non può accedere alla NASpl. Laddove, invece, il licenziamento intervenga il 10 luglio 2025, essendosi concretizzato il requisito contributivo delle 13 settimane tra i due eventi, il medesimo lavoratore può fruire della NASpl." (Circolare INPS n.3 del 15/01/2025)

Altra novità riguarda l'assenza ingiustificata prolungata: a partire dal 1° gennaio 2025, l'assenza ingiustificata superiore a 5 o 15 giorni (a seconda del CCNL di riferimento), salvo dimostrazione opposta, sarà considerata come dimissione volontaria e non più causa di licenziamento (ovvero perdita involontaria del lavoro, a cui si lega l'accesso alla NASpl).

In ogni caso, per ulteriori disposizioni in materia si attende circolare esplicativa dell'INPS.

Chi può chiedere la NASpl

La perdita involontaria dell'occupazione si configura a seguito di:

- licenziamento, anche per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- scadenza naturale del contratto;
- dimissioni per giusta causa (ad esempio a seguito di mancata retribuzione, molestie, demansionamenti, mobbing, etc.);
- dimissioni volontarie nel periodo tutelato della maternità/paternità (entro il 1° anno di vita del figlio/ingresso in famiglia).

È prevista inoltre a seguito di risoluzione consensuale del contratto, unicamente nei casi



di:

- nell'ambito della procedura di conciliazione obbligatoria presso la Direzione Territoriale dell'Ispettorato del Lavoro;
- · licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
- rifiuto al trasferimento ad altra sede aziendale distante più di 50 Km dalla propria residenza e/o raggiungibile in oltre 80 minuti con l'utilizzo dei mezzi pubblici.

Requisiti per chiedere la NASpl

Per avere diritto alla NASpI, il lavoratore che perde involontariamente il lavoro deve avere tutti i seguenti requisiti:

- essere in stato di disoccupazione;
- avere almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti, ovvero almeno 13 settimane negli ultimi 12 mesi nei casi in cui l'ultimo evento di disoccupazione si verifichi dopo precedenti dimissioni volontarie/risoluzione consensuale di un contratto a tempo indeterminato.

Indennità di NASpl

In presenza dei requisiti, la NASpl viene erogata dall'INPS su richiesta ed è coperta dalla contribuzione figurativa. L'assegno mensile di NASpl è pari al 75% della retribuzione media degli ultimi 4 anni del lavoratore, secondo un massimo definito per legge; l'importo è decurtato del 3% mensile a partire dal 6° mese di percezione (dall'8° per i lavoratori che al momento della domanda hanno almeno 55 anni) e può ridursi in base a condizioni soggettive (es: lavoro autonomo, lavoro intermittente). La NASpl viene erogata per un periodo calcolato in base alla metà delle settimane lavorate negli ultimi 4 anni, in ogni caso entro un massimo di 24 mesi. L'erogazione della NASpl può essere sospesa o decadere.

Domanda di NASpl

La domanda di NASpl va presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, meglio se entro l'8° giorno.

La NASpI, infatti, spetta a partire dall'8° giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro tale termine, oppure dal giorno successivo alla domanda, se questa è stata inviata successivamente.

Vai alla lista documenti, CLICCA QUI



I contenuti riportati hanno carattere generale: per maggiori informazioni e per assistenza nella presentazione della domanda, rivolgersi al Patronato INCA chiamando il numero 0422 4091 - tasto 3 o i numeri diretti delle sedi, CLICCA QUI

Per approfondimenti: Circolare INPS n.3/2025